

Allegato A

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021 DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), introduce nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione. Il concetto di corruzione preso a riferimento ha un'accezione ampia e comprende le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, un soggetto abusa del potere affidatogli per ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, quindi, sono più ampie del reato di corruzione e degli altri reati contro la pubblica amministrazione: sono anche quelle in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - si realizza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o in cui l'azione amministrativa è inquinata dall'esterno, sia che l'inquinamento abbia successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Il concetto cui possono essere ricondotte queste situazioni, quindi, è quello di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto d'interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) che deviano dalla cura dell'interesse generale, a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Parlando di corruzione in questo senso, insomma, bisogna prendere in considerazione atti e comportamenti che, anche se non consistono in reati, non curano l'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e degli altri soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Queste definizioni di corruzione tornano, in particolare, nel piano nazionale anticorruzione 2013, approvato con deliberazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) 11 settembre 2013, n. 72, e nell'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione, approvato con determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 28 ottobre 2015, n. 12.

Il sistema organico di prevenzione della corruzione delineato dalla legge n. 190 del 2012 e dalla normativa connessa articola il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: quello nazionale, che trova espressione principale nel piano nazionale anticorruzione, e quello decentrato, che fa capo a ogni amministrazione pubblica.

Il piano nazionale anticorruzione, approvato dall'ANAC, costituisce atto d'indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei loro piani di prevenzione della corruzione. Inoltre è l'atto che individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, con l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (articolo 1, comma 2 bis, della legge n. 190 del 2012). Il piano, in quanto atto d'indirizzo, contiene indicazioni che da un lato impegnano a svolgere attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa in cui si esercitano le funzioni pubbliche e di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione, d'altro lato impegnano ad adottare concrete

misure di prevenzione della corruzione. E' un modello che contempera esigenze di uniformità - nel perseguimento delle misure di prevenzione della corruzione - con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni, che definiscono esse stesse i caratteri della loro organizzazione e, in quest'ambito, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati (così precisa il piano nazionale anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831).

Il piano nazionale anticorruzione è anche uno strumento d'indirizzo e sostegno alle amministrazioni, volto a rafforzare e orientare l'attuazione sostanziale della normativa secondo principi improntati allo scopo, e non meramente formali. Quindi le amministrazioni hanno la responsabilità di individuare e declinare le misure previste nel piano nazionale per adattare al loro contesto organizzativo, in modo da prevenire i rischi corruttivi identificati nel processo di analisi e gestione del rischio; processo che è necessario per elaborare i piani di prevenzione della corruzione (in tal senso vedi in particolare l'aggiornamento 2017 del piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208).

In questo quadro normativo e organizzativo le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un piano triennale di prevenzione della corruzione, in linea con le indicazioni previste nel piano nazionale anticorruzione. A partire dal 2017 il piano deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 11 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5).

Il Consiglio provinciale, in attuazione di queste disposizioni, ha adottato un piano triennale per la prevenzione della corruzione con le deliberazioni dell'ufficio di presidenza 30 gennaio 2014, n. 6, 9 dicembre 2014, n. 62, e 6 marzo 2017, n. 16; con deliberazione dell'ufficio di presidenza 30 gennaio 2014, n. 5, inoltre, ha nominato il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio provinciale. Con determinazione del Presidente del Consiglio provinciale 7 gennaio 2014, prot. n. 35/l, è stato nominato il responsabile dell'anagrafe unica della stazione appaltante (RASA) per il Consiglio provinciale. Con deliberazioni dell'ufficio di presidenza 30 gennaio 2014, n. 7, e 9 dicembre 2014, n. 61, invece, il Consiglio ha disposto in materia di trasparenza. In seguito, con la deliberazione dell'ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 89, il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 del Consiglio provinciale è stato integrato con il piano per la trasparenza. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza 30 gennaio 2018, n. 5, infine, è stato approvato un nuovo piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Ora il Consiglio provinciale è chiamato ad adottare, entro il 31 gennaio 2019, un piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-2021, in base all'articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012. A tal fine bisogna tener conto soprattutto del quadro normativo, degli indirizzi contenuti nel piano nazionale anticorruzione (il cui aggiornamento 2018 è stato approvato con deliberazione dell'ANAC 21 novembre 2018, n. 1074), dei mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione verificatisi nel frattempo.

Con riguardo ai mutamenti nell'organizzazione o nell'attività amministrativa del Consiglio provinciale rilevanti ai fini di aggiornare il piano vigente bisogna segnalare, nel corso del 2018, la conclusione di una fase di rivisitazione dei regolamenti consiliari minori, destinata a pesare sull'assetto del Consiglio (regolamento di contabilità, regolamento di organizzazione, regolamento sugli incarichi, regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri). La revisione di questi regolamenti è stata spesso ispirata da motivazioni che attengono la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Inoltre è proseguito l'affidamento ad interim della dirigenza del servizio legislativo in capo al segretario generale, con il connesso incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio.

Per quanto concerne le prescrizioni contenute nel piano nazionale anticorruzione e nei suoi aggiornamenti, che costituiscono indirizzi per il Consiglio provinciale nell'adozione di questo piano, con l'approvazione del piano triennale 2019-2021 si vuole che il Consiglio dia corso - anche quali azioni strategiche - ai seguenti, principali interventi:

- dopo aver completato - nel 2018 - la mappatura dei processi, analisi e gestione del rischio relativa al complesso delle attività consiliari si intende procedere a un suo aggiornamento, verifica e precisazione, anche in ragione di qualche dubbio applicativo e di alcuni spunti forniti dall'esperienza di altri consigli regionali;
- verifica sulla corretta individuazione ed eventuale revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, con particolare attenzione al monitoraggio dei relativi termini e ai procedimenti che hanno come esito interventi finanziari;
- aggiornamento della formazione rivolta ai dipendenti che operano nei settori a maggior rischio di corruzione;
- perfezionamento delle misure compensative da adottare in caso di impossibilità della rotazione del personale.

La definizione, programmazione e attuazione di questi interventi, come l'attuazione delle altre misure previste nel piano, sono svolte coinvolgendo tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione: in particolare l'organo d'indirizzo politico, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio, i responsabili dei servizi e strutture consiliari (anche in veste di referenti del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio), il nucleo di valutazione (per quanto di sua competenza); il tutto secondo le prescrizioni del piano nazionale anticorruzione e dei suoi aggiornamenti.

Si aggiunga che la partecipazione a gruppi di lavoro interregionali che coinvolgono le assemblee legislative consente e consentirà ancor più, verosimilmente, di scambiare e verificare le esperienze in materia, con un occhio, in ispecie, alle assemblee legislative che in questo settore, anche in ragione di organici notevolmente più ampi dei nostri, possono essere prese come punto di riferimento, con gli adattamenti del caso.

Si sottolinea, inoltre, la volontà di integrare le misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative dirette a migliorare la funzionalità amministrativa: il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione delle misure di prevenzione viene concepito come una politica di riorganizzazione, da integrare con le altre politiche di miglioramento organizzativo, in linea - specialmente - con le indicazioni del piano nazionale anticorruzione, aggiornamento 2015 (determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12).

Per attuare il piano, particolare attenzione viene riservata alla coerenza tra il piano di

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale e l'individuazione degli obiettivi assegnati agli uffici, coinvolgendo il nucleo di valutazione nell'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, in sede di esame e definizione degli obiettivi degli uffici consiliari.

Attuando questo piano si potrà aggiornarlo, integrarlo o modificarlo, anche in base ai risultati raggiunti o agli elementi emersi in sede di svolgimento delle azioni indicate. A tal fine si terrà conto di eventuali rilievi mossi dagli uffici consiliari, dai cittadini o da soggetti esterni.

Questo piano, infine, tiene conto delle linee strategiche 2019 approvate dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

In linea con quanto previsto nell'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione (deliberazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12) questo piano, prima della sua definitiva approvazione, è stato consegnato ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale e trasmesso ai responsabili dei servizi e delle strutture consiliari coinvolti, nonché al nucleo di valutazione del Consiglio provinciale. In vista della sua adozione, inoltre, dal 17 dicembre 2018 al 14 gennaio 2019 è stata data evidenza al piano precedente nella home page del sito internet consiliare, invitando gli interessati a presentare osservazioni da tener presenti al momento di perfezionare il nuovo piano; osservazioni che, però, non sono pervenute.

PARTE I

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PRESSO IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INDICE

- Art. 1 - *Disposizioni generali*
- Art. 2 - *Contesto di riferimento*
- Art. 3 - *Settori e attività consiliari particolarmente esposti alla corruzione e valutazione dei rischi*
- Art. 4 - *Strumenti di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare*
- Art. 5 - *Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare*
- Art. 6 - *Rotazione del personale e misure compensative da applicare in caso di impossibilità della rotazione*
- Art. 7 - *Interventi per l'informazione dei cittadini e la diffusione dei dati pubblici*
- Art. 8 - *Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi consiliari*
- Art. 9 - *Incarichi*
- Art. 10 - *Conflitti d'interesse*
- Art. 11 - *Codice di comportamento*
- Art. 12 - *Obbligo di osservare il piano*
- Art. 13 - *Segnalazione di condotte illecite*
- Art. 14 - *Attuazione del piano e monitoraggio*

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento attua la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), e la connessa normativa statale e provinciale; per quest'ultima vedi in particolare la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5). Il piano è diretto a individuare e attuare progressivamente delle misure che mirano a ridurre la possibilità di comportamenti corrotti, a garanzia del corretto operato dell'amministrazione consiliare, e a valorizzare i principi della legalità e dell'imparzialità dell'attività amministrativa.

2. In conformità all'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, di cui il Consiglio è organo statutario autonomo, l'attuazione della legge n. 190 del 2012 avviene nel rispetto dello statuto speciale e delle sue norme d'attuazione, attraverso l'approvazione di questo piano e degli atti conseguenti.

3. Il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è il dirigente del servizio legislativo del Consiglio provinciale. Lo stesso dirigente è anche responsabile per la trasparenza.

4. I responsabili dei servizi e delle strutture consiliari coinvolti nell'applicazione della disciplina sull'anticorruzione e sulla trasparenza sono referenti del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale.

Art. 2

Contesto di riferimento

1. La struttura organizzativa del Consiglio della Provincia autonoma di Trento si articola in:

- a) una segreteria generale;
- b) tre servizi;
- c) otto uffici.

2. Costituiscono supporti funzionali, inoltre, il gabinetto della presidenza, le segreterie particolari del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, l'attività di stampa, informazione e comunicazione. Presso il Consiglio provinciale, infine, è incardinata la struttura di supporto dell'attività del difensore civico, organizzata anch'essa in un ufficio - compreso fra quelli indicati nel comma 1, lettera a) - a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli uffici del Consiglio.

3. La struttura organizzativa del Consiglio è molto limitata rispetto a quella che fa capo alla Giunta provinciale. Questo è dovuto in primo luogo a ragioni istituzionali e funzionali: il Consiglio è un organo della Provincia che, pur dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, esplica funzioni individuate e circoscritte. Esse sono riconducibili all'attività legislativa, all'attività d'indirizzo e controllo politico e all'attività politico-istituzionale propria delle assemblee legislative di derivazione politico-elettiva. Le scelte di organizzazione interna sono state sempre orientate a un dimensionamento degli uffici strettamente funzionale alla cura delle attività consiliari: quindi la natura del Consiglio provinciale, quale assemblea legislativa, è destinata a orientare ogni scelta che riguarda sia la struttura organizzativa di supporto del Consiglio, sia l'articolazione e distribuzione del personale. In questo contesto gli indirizzi contenuti nelle linee strategiche 2019 prevedono, in coerenza con il bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio, un impegno a garantire la funzionalità e nel contempo cercare possibili spazi di miglioramento dei servizi, per accompagnare e sostenere l'evoluzione delle funzioni consiliari. Il regolamento

di organizzazione del Consiglio completa questo quadro, definendo e le attribuzioni dei servizi e delle strutture su stretta misura sulle funzioni consiliari.

4. L'azione consiliare è assai diversa da quella della Giunta: per dimensioni, per utenti e per risorse pubbliche impiegate. Alle funzioni e agli interventi consiliari corrisponde un organico di dipendenti limitato, incomparabile con quello dell'amministrazione provinciale e che si assesta su poco più di ottanta dipendenti.

5. Le risorse disponibili nel bilancio consiliare sono orientate a una politica di razionalizzazione della spesa, realizzata per tutta la scorsa legislatura; politica che è confermata anche in questo primo anno della nuova legislatura. Si tratta di disponibilità finanziarie assolutamente imparagonabili a quelle del bilancio provinciale.

6. La limitatezza delle disponibilità finanziarie e della tipologia di spese assunte dal Consiglio, indicate nei bilanci consiliari, come pure l'organico ridotto sono fattori che rilevano sull'organizzazione delle iniziative e degli interventi con finalità di anticorruzione, soprattutto con riguardo alle misure e agli strumenti che hanno l'obiettivo di ridurre la possibilità di comportamenti corrotti e garantire il corretto operato dell'amministrazione consiliare.

7. Anche in considerazione di quanto indicato nel comma 6, per l'analisi del contesto esterno si tiene presente quanto evidenziato nel piano anticorruzione della Provincia.

Art. 3

Settori e attività consiliari particolarmente esposti alla corruzione e valutazione dei rischi

1. Fino al 2017, nell'ambito del Consiglio provinciale erano individuate le seguenti attività a rischio di corruzione:

- a) quelle in cui si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche in relazione alle modalità di selezione stabilite dal codice dei contratti pubblici e alla legislazione provinciale di settore, applicata in ambito consiliare), compresi gli incarichi di consulenza, di studio e simili;
- b) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i settori dell'amministrazione consiliare particolarmente esposti erano stati così individuati:

- a) servizio amministrazione e nel suo ambito, in particolare, i seguenti uffici e incarichi:
 - 1) ufficio patrimonio e contratti;
 - 2) ufficio personale e previdenza;
 - 3) ufficio ragioneria;
 - 4) incarico di responsabile del sistema informativo;
- b) gabinetto della presidenza del Consiglio;
- c) attività di stampa, informazione e comunicazione.

3. Per quanto concerne i soggetti autonomi costituiti con legge presso il Consiglio provinciale - in particolare il difensore civico/garante dei minori e il garante dei diritti dei detenuti (legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28), il comitato provinciale per le comunicazioni (legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19), il forum trentino per la pace e i diritti umani (legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11), la commissione provinciale per le pari opportunità (legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13) e l'autorità per le minoranze linguistiche (legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6) - la loro attività, ai fini della prevenzione della corruzione, era volta a volta ricondotta alle attività a rischio sopraindicate e alle strutture del servizio amministrazione, che provvedevano a istruirne gli atti nel rispetto delle leggi istitutive.

4. L'allegata mappatura dei processi posti in capo ai vari servizi e strutture ha consentito di confermare, in gran parte, e di precisare, per altri riguardi, quest'analisi: alcuni dei processi che fanno riferimento alle strutture individuate nel comma 2, in

particolare, sono risultati di rischio medio, mentre la quasi totalità di quelli attribuiti ad altre strutture hanno fatto rilevare un basso rischio. La nuova previsione regolamentare che gli atti comportanti spese siano adottati, ora, dalle singole strutture competenti, d'altro canto, ha dislocato alcuni aspetti dei singoli processi a livello di queste ultime strutture, come evidenziato dalla mappatura. A rischio elevato, infine, sono risultate solo alcune attività che fanno capo al comitato provinciale per le comunicazioni, relative al suo autonomo raggio d'intervento.

Art. 4

Strumenti di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare

1. Una formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione è elemento essenziale per l'applicazione della legge n. 190 del 2012.

2. Realizzata nel 2018 un'attività di formazione generalizzata in materia di anticorruzione per il proprio personale - che sarà ripetuta per i neoassunti o in caso di novità normative di rilievo -, il Consiglio provinciale, negli anni prossimi, approfondirà e aggiornerà questa formazione con riguardo al personale che si occupa di attività a maggior rischio di corruzione, sulla base di quanto scaturito dalla mappatura dei processi. La formazione tiene conto del livello di informazione e di conoscenze dei dipendenti e si svolge con le modalità in uso presso l'amministrazione consiliare: in particolare attraverso la partecipazione alle iniziative del piano annuale di formazione della Provincia, attraverso la programmazione di autonomi interventi di formazione o attraverso iniziative formative specifiche, volta a volta individuate.

3. Le metodologie formative tengono conto della formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e di quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi). Le attività formative possono articolarsi in processi di formazione base e di formazione continua per aggiornamenti, e in azioni di controllo durante lo svolgimento delle attività a rischio di corruzione. Sono oggetto di formazione i temi relativi ai doveri e ai principi di etica e di legalità imposti dal codice di comportamento, la disciplina degli incarichi vietati, la disciplina dei conflitti di interesse, le fattispecie di responsabilità penale, amministrativa e disciplinare.

4. La formazione è svolta tenendo conto del fatto che essa costituisce una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie anche per attuare misure compensative da applicare in caso di impossibilità della rotazione.

Art. 5

Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare

1. È prevista una verifica della pubblicazione nel sito internet del Consiglio provinciale (sezione "Amministrazione trasparente") delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, e in particolare di quelli inerenti a materie a rischio di corruzione.

2. Il processo di gestione del rischio viene definito, tenendo conto soprattutto della mappatura dei rischi, in forme coerenti con l'organizzazione delle funzioni attribuite alle strutture consiliari. In tale contesto gli interventi si sviluppano secondo le indicazioni della mappatura, e fanno particolare riferimento:

- a) alla digitalizzazione;
- b) alla regolazione dell'esercizio della discrezionalità;
- c) all'adozione di misure compensative da applicare in caso di impossibilità della rotazione del personale. Anche da questo punto di vista si segnala, nell'ultimo scorcio

del 2018, la circolare del dirigente del servizio legislativo datata 19 novembre, protocollo n. 17566, che dà indicazioni sulle modalità di lavoro nel servizio, con particolare riguardo all'informazione, alla condivisione e al rispetto delle procedure.

Art. 6

Rotazione del personale e misure compensative da applicare in caso di impossibilità della rotazione

1. Fermi restando i casi di rotazione straordinaria, le dimensioni dell'organico consiliare - in particolare a livello di dirigenti e funzionari - e le diverse materie di (elevata) specializzazione rendono molto difficile procedere alla rotazione, nelle aree a maggior rischio, senza pregiudicare la funzionalità della struttura: la professionalità del personale addetto ai lavori dell'assemblea, per esempio, è notevolmente diversa da quella di un funzionario amministrativo. Per questo motivo, effettuata la mappatura dei rischi e acquisita maggiore evidenza delle posizioni di rischio e delle misure finora realizzate per abbassarlo - fra cui va tenuta in considerazione, in particolare, il coinvolgimento di più strutture negli atti di spesa - , nel 2019 il Consiglio provinciale verifica le misure compensative che possono sortire un effetto analogo a quello della rotazione del personale nei settori esposti a rischio di corruzione, come individuate, in particolare, nel piano nazionale anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831. Un primo passo in questa direzione è già stato realizzato con la nota del dirigente del servizio legislativo ricordata nell'articolo 5, comma 2, lettera c).

2. Anche a questi fini svolge un ruolo fondamentale la formazione del personale e la sua pianificazione: una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.

Art. 7

Interventi per l'informazione dei cittadini e la diffusione dei dati pubblici

1. Il Consiglio provinciale valorizza l'informazione ai cittadini sul suo funzionamento, come un punto centrale per sviluppare la consapevolezza sull'operato dell'assemblea. Questo avviene, in particolare, con la pubblicazione di dati riguardanti la sua attività, anche al di là di quanto viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Consiglio.

2. L'amministrazione consiliare verifica e attua processi di apertura del suo patrimonio informativo di dati pubblici e di dematerializzazione della documentazione in formati aperti, per una gestione dei documenti solo in forma elettronica, compresa l'adesione al progetto provinciale open data, in adesione alle finalità indicate dalla legge provinciale 27 gennaio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), anche per promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva dei cittadini alle attività e alle funzioni del Consiglio provinciale. L'adozione delle relative tecnologie è perseguita progressivamente, tenendo conto della realtà consiliare, dei vincoli informatici e finanziari, delle peculiarità funzionali e organizzative del sistema informativo consiliare.

Art. 8

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi consiliari

1. In applicazione della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) e della disciplina connessa - in quanto applicabile,

per rinvio disposto dall'articolo 32 del regolamento interno del Consiglio provinciale - viene verificata e aggiornata la fissazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi facenti capo all'amministrazione consiliare, cui segue la loro pubblicazione sul sito internet del Consiglio, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", anche in vista del successivo monitoraggio.

Art. 9 *Incarichi*

1. Ai dipendenti del Consiglio provinciale si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, con le modalità e secondo quanto stabilito per il personale della Provincia, compatibilmente con l'ordinamento consiliare.

2. Si applica la disciplina sui divieti di incarichi contenuta nell'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e quella sull'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio prevista dall'articolo 53, comma 16 ter, del medesimo decreto. Con determinazione del Presidente del Consiglio provinciale 27 aprile 2017, n. 58, è stato approvato il disciplinare sugli incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio provinciale; quest'atto è stato inviato a tutti i dipendenti e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito consiliare.

Art. 10 *Conflitti d'interesse*

1. A tutto il personale del Consiglio provinciale, in particolare ai responsabili di procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale, si applica l'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e di segnalazione al dirigente o al responsabile della struttura di appartenenza di ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

2. In materia di conflitto di interessi si applica la legge n. 190 del 2012 e la normativa connessa, nonché quanto previsto dai codici di comportamento, dove sono tipizzate alcune situazioni che costituiscono comunque fattispecie di conflitto d'interesse. Tra queste ultime si segnalano quelle che coinvolgono interessi:

- a) propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si hanno rapporti di frequentazione abituale;
- b) di individui od organizzazioni con cui si ha o il proprio coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- c) di individui od organizzazioni di cui si è tutori, curatori, procuratori o agenti;
- d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui si è amministratori o gerenti o dirigenti.

3. Il personale del Consiglio provinciale, nei rapporti esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, deve curare gli interessi del Consiglio sopra ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale, e deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che lo pongono in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale.

4. Con cadenza annuale il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza chiede ai dipendenti di comunicare, se ne è il caso, gli elementi informativi

utili a individuare i rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, possono determinare una situazione di conflitto d'interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa e che non sono stati segnalati nelle dichiarazioni di ordine generale acquisite in precedenza o all'atto dell'assunzione. Gli atti adottati in attuazione di questa misura sono archiviati in un fascicolo dedicato, concernente il monitoraggio delle relazioni personali del personale dipendente, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

5. La verifica sugli eventuali conflitti d'interesse, con le misure che ne conseguono, è fatta anche in relazione ai singoli incarichi di consulenza o collaborazione, sulla base di appositi moduli e del curriculum dell'incaricato; nel provvedimento di incarico si menziona l'avvenuta verifica.

Art. 11

Codice di comportamento

1. Al personale operante in Consiglio provinciale si applica il codice di comportamento dei dipendenti, e in particolare.

- a) il codice di comportamento dei dirigenti - allegato A all'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018 di data 29 dicembre 2016, in vigore dal 1° febbraio 2017;
- b) il codice di comportamento dei direttori - allegato A all'accordo di data 18 marzo 2015 di modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro direttori 2002-2005, in vigore dal 14 aprile 2015;
- c) il codice di comportamento per i dipendenti delle categorie/livelli - allegato A all'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018 di data 22 dicembre 2016, in vigore dal 1° febbraio 2017.

Art. 12

Obbligo di osservare il piano

1. Il personale del Consiglio provinciale deve osservare le norme anticorruzione e questo piano. I servizi e le strutture consiliari forniscono il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio per l'attuazione del piano. Un ruolo centrale per l'osservazione e l'attuazione delle norme anticorruzione e del piano è svolto dai referenti indicati nell'articolo 1, comma 4.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Art. 13

Segnalazione di condotte illecite

1. Per la segnalazione di condotte illecite si applica la disciplina contenuta nella deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 19 dicembre 2018, n. 87.

2. Il Consiglio provinciale adotta un sistema informativo dedicato alla gestione delle segnalazioni di illecito con garanzia di anonimato; il sistema consente di gestire anche le segnalazioni provenienti da soggetti esterni al Consiglio.

Art. 14

Attuazione del piano e monitoraggio

1. Con note o direttive indirizzate al personale consiliare possono essere dettate disposizioni relative alla legge n. 190 del 2012 e alla disciplina connessa e attuativa, finalizzate a dare piena esecuzione degli adempimenti relativi all'anticorruzione, in conformità ai principi dello statuto speciale, delle sue norme d'attuazione, dei regolamenti consiliari, della disciplina provinciale applicabile nell'ordinamento del Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 32 del regolamento interno .

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale verifica semestralmente l'attuazione del piano e la sua idoneità, in collaborazione con le strutture consiliari competenti e con il supporto dei referenti indicati nell'articolo 1, comma 4. La verifica è coordinata con il monitoraggio sulla trasparenza previsto nella seconda parte di questo piano. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale propone di modificare il piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nella disciplina, nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione consiliare.

3. I referenti indicati nell'articolo 1, comma 4, i dirigenti e i responsabili di struttura competenti possono sottoporre al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale osservazioni o rilievi per la modifica del piano. Inoltre possono proporre al dirigente del servizio amministrazione e al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio eventuali soluzioni o indirizzi operativi utili da inserire nei programmi di formazione previsti dall'articolo 4.

PARTE II

LA TRASPARENZA PRESSO IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 30 gennaio 2014, n. 7, contiene disposizioni sulla prima attuazione in ambito consiliare degli obblighi e gli interventi sulla trasparenza dei dati e delle informazioni facenti capo al Consiglio. Questa deliberazione nomina anche il responsabile della trasparenza, individuandolo nel responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio.

La deliberazione trovava fondamento nell'esigenza di individuare un primo nucleo di indirizzi utili per applicare anche in ambito consiliare le vigenti regole provinciali sulla pubblicità degli atti e dei documenti, in via provvisoria e in attesa di un'organica ridefinizione della disciplina sulla trasparenza, in attuazione dei principi contenuti nella legge n. 190 del 2012 e nel decreto legislativo n. 33 del 2013.

Con legge n. 4 del 2014 la Provincia autonoma di Trento, come chiarisce l'articolo 1, comma 1, ha disciplinato "gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati" (...) "che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)".

La legge provinciale n. 4 del 2014, in particolare, dà seguito a quanto previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), disponendo l'adeguamento dell'ordinamento

provinciale ai principi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con l'entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2014 (in virtù dell'articolo 32 del regolamento interno, che estende all'ordinamento consiliare le norme provinciali compatibili) si sono verificate le condizioni per attuare in ambito consiliare la disciplina provinciale sulla pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati e delle informazioni, secondo un sistema normativo che da un lato fa salve le norme provinciali in materia, dall'altro le integra applicando le norme del decreto legislativo n. 33 del 2013 che non trovano corrispondente disciplina a livello provinciale.

In conformità alla legge provinciale n. 4 del 2014 e in corrispondenza al piano per la trasparenza della Provincia - adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione 20 ottobre 2014, n. 1757 -, il Consiglio provinciale ha approvato, con deliberazione dell'ufficio di presidenza 9 dicembre 2014, n. 61, un apposito piano per la trasparenza del Consiglio. Questo piano, accanto a una ricostruzione della catena normativa di riferimento e all'indicazione degli obiettivi da raggiungere, contiene una sintesi dell'architettura della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Consiglio provinciale e alcune indicazioni sui compiti del responsabile per la trasparenza e del nucleo di valutazione.

Il piano in parola - che per questa parte si conferma - sottolinea che il rinvio alla normativa provinciale operato dall'articolo 32 del regolamento interno del Consiglio consente di ricostruire, e quindi di applicare anche all'amministrazione del Consiglio (per quanto non previsto dai regolamenti consiliari e in quanto compatibile con l'ordinamento assembleare), i principi e la disciplina provinciale in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, con modalità rispettose del ruolo e dell'autonomia consiliare, in armonia anche coi principi della legge n. 190 del 2012.

In particolare, l'impianto normativo di riferimento si basa sul mantenimento degli istituti provinciali vigenti in materia di trasparenza, in virtù dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2014, fatte salve le integrazioni finalizzate ad adeguare le norme provinciali al decreto legislativo n. 33 del 2013. Tenuto conto del ruolo, delle funzioni, delle attività e della dimensione consiliare, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei dati riguardano, in particolare:

- a) le informazioni e i dati relativi all'istituzione consiliare nelle sue componenti (come i consiglieri e i gruppi consiliari, gli organi consiliari, gli organismi autonomi collocati in ambito consiliare, le strutture e il personale di supporto), nonché quelli relativi all'organizzazione consiliare e all'attività - istituzionale, amministrativa e contabile - svolta in ambito assembleare;
- b) le informazioni e i dati relativi ai procedimenti e agli atti amministrativi adottati dagli organi e dalle strutture consiliari, in osservanza della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) e della disciplina specifica contenuta nei regolamenti consiliari (regolamento interno e altri regolamenti da questo previsti);
- c) le informazioni e i dati relativi agli incarichi (come quelli relativi al conferimento di studi, ricerche, consulenze e collaborazioni, e all'affidamento di forniture e servizi) conferiti dall'amministrazione consiliare nell'ambito dell'autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio;
- d) le informazioni sugli incarichi autorizzati o conferiti al personale del Consiglio;
- e) le informazioni sul lavoro pubblico presso il Consiglio.

L'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2014 prevede pure che, fermo restando

quanto disposto dall'articolo 2 della medesima legge, la Provincia, con riferimento agli ambiti non specificamente disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 4 del 2014 e dalle altre leggi provinciali (applicabili, in quanto compatibili, all'amministrazione del Consiglio provinciale, in base al rinvio contenuto nell'articolo 32 del suo regolamento interno), adempie agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati dal decreto legislativo n. 33 del 2013, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

Sotto questo profilo e con riferimento al ruolo, alle funzioni, alle attività e alla dimensione consiliare (che presenta delle peculiarità, con contenuti significativamente diversi, organizzativamente e amministrativamente meno estesi e impattanti rispetto alla Giunta provinciale), possono considerarsi direttamente applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 riferite ad ambiti non disciplinati da legge provinciale, e in particolare quelle riguardanti:

- a) art. 12 (*Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale*);
- b) art. 14 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*);
- c) art. 28 (*Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali*);
- d) art. 29 (*Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi*);
- e) art. 30 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*);
- f) art. 31 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività amministrativa*);
- g) art. 32 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*);
- h) art. 33 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*);
- i) art. 36 (*Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici*).

Con riguardo al sistema sanzionatorio, l'articolo 3, comma 2 della legge provinciale n. 4 del 2014 dispone che, per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 per le corrispondenti fattispecie. Il decreto in questione prevede un articolato sistema di sanzioni per le ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza: l'inadempimento, infatti, può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative. La disciplina provinciale sui contenuti, i criteri e le modalità di applicazione delle sanzioni, quindi, si applica al Consiglio provinciale, in quanto compatibile con l'ordinamento consiliare e nel rispetto del sistema organizzativo del Consiglio.

Il quadro normativo è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dalle leggi provinciali 29 dicembre 2016, n. 19 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017), e 2 agosto 2017, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019): in particolare prevedendo che il piano di prevenzione della corruzione venga integrato con

un'apposita sezione sulla trasparenza, che non costituisce più un documento autonomo.

La sezione trasparenza del piano di prevenzione della corruzione definisce tempi e modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza, individuando i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, secondo quanto disposto anche dall'ANAC nella deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1310 (Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016). Quindi il piano della trasparenza confluisce nel piano di prevenzione della corruzione.

In seguito a questi mutamenti normativi la Provincia, con deliberazione della Giunta 30 giugno 2017, n. 1034, ha adottato il suo piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019, comprensivo di una sezione dedicata alla trasparenza. Il Consiglio provinciale, in egual modo, ha integrato il suo piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 con una sezione sulla trasparenza (deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 21 dicembre 2017, n. 89).

In ambito consiliare la trasparenza dei dati, dei documenti e delle informazioni è assicurata attraverso:

- a) l'applicazione della disciplina regolamentare del Consiglio provinciale (contenuta in particolare nei capi IV e V del titolo II del regolamento interno del Consiglio);
- b) l'applicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale n. 4 del 2014 e nella normativa provinciale e nazionale cui tale legge fa rinvio, in quanto applicabile in base all'articolo 32 del regolamento interno del Consiglio provinciale e in quanto compatibile con l'ordinamento consiliare;
- c) la pubblicazione e poi il perfezionamento, nel sito internet del Consiglio provinciale - sezione "Amministrazione trasparente", dei dati, documenti e informazioni soggetti all'obbligo della trasparenza o anche ulteriori rispetto a quelli soggetti a tale obbligo.

La trasparenza in Consiglio provinciale si sviluppa anche nel rispetto delle linee guida adottate in materia dall'ANAC e dal Garante per la protezione dei dati personali, tra le quali, in special modo, quelle della citata delibera ANAC n. 1310 del 2016 - sulle prime linee guida per l'attuazione degli obblighi di trasparenza -, della delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013), e alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, n. 243 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati).

In particolare, le linee guida ANAC adottate con delibera n. 1310 del 2016 prevedono un contenuto minimo necessario per la sezione trasparenza del piano di prevenzione della corruzione, riconducibile essenzialmente a due principali elementi: l'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e l'indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.

Quanto agli obiettivi strategici, l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 dispone che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Quindi il Consiglio provinciale individua come obiettivo strategico prioritario anche per

il triennio 2019-2021 la definizione di processi di gestione dei dati, documenti e informazioni - di competenza di ciascuna struttura consiliare - omogenei e uniformi, per pubblicare questi dati, documenti e informazioni nel sito istituzionale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Con riguardo all'indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati il Consiglio provinciale, in questa sezione dedicata alla trasparenza, mappa gli obblighi e le responsabilità in materia di trasparenza per il triennio 2019-2021. La mappatura è sviluppata secondo la tabella dell'allegato 1 delle linee guida contenute nella delibera ANAC n. 1310 del 2016, che riprende l'articolazione in sottosezioni e livelli della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Per compilare la tabella in questione il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale ha promosso degli incontri presso le strutture consiliari. Nel 2018 la tabella è stata aggiornata, d'accordo con gli uffici competenti a svolgere i singoli adempimenti, per tener conto del nuovo sistema di pubblicazione dei dati acquisito dal Consiglio. Quindi la tabella è confluita in questa sezione del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Nella tabella, per ogni singolo obbligo di pubblicazione sono indicati:

- i riferimenti normativi;
- i contenuti dell'obbligo;
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti;
- il responsabile della produzione o elaborazione dei dati, da intendere quale responsabile della struttura consiliare che produce o elabora i dati;
- il responsabile della pubblicazione dei dati, da intendere quale responsabile della struttura consiliare che pubblica i dati.

Per quanto riguarda l'indicazione dei termini entro i quali si prevede la pubblicazione di ciascun dato si riportano termini che, sulla base dell'esperienza, sono presumibilmente adeguati, con possibilità di modificarli nell'ambito di successivi aggiornamenti del piano, su indicazione delle strutture consiliari competenti. In linea generale, per:

- "aggiornamento tempestivo" s'intende la pubblicazione nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro venti giorni, decorrenti dal momento in cui il documento, dato o informazione rientra nella disponibilità della struttura competente a produrlo o elaborarlo;
- "aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale" s'intende la pubblicazione entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dalla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell'annualità successivi ai precedenti aggiornamenti.

In relazione e connessione alla tabella vanno individuate modalità per la vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, secondo quanto precisato dall'ANAC e in linea anche con l'art. 11, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2014. Quest'ultimo precisa che la sezione trasparenza del piano di prevenzione della corruzione definisce tempi e modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza.

Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale promuovere e verificare l'applicazione delle disposizioni statali e provinciali in materia di trasparenza; questi compiti sono ricavabili, in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla legge provinciale n. 4 del 2014. Per quanto riguarda il monitoraggio e la vigilanza, il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale svolge una costante attività di controllo sugli

adempimenti previsti, con rilevazione semestrale, anche a campione, del loro corretto adempimento, anche mediante la predisposizione di note riassuntive della situazione, in collaborazione con le strutture consiliari competenti e con il supporto dei referenti individuati dall'articolo 1, comma 4, della parte prima di questo piano.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2014, al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale spettano anche i compiti di segnalazione alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione dei casi di inadempimento o parziale adempimento della legge provinciale n. 4 del 2014, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione al nucleo di valutazione della dirigenza in caso di inadempimenti per cui sono previste sanzioni amministrative. Il responsabile, poi, supporta il nucleo di valutazione per la periodica attestazione degli obblighi di pubblicazione individuati con provvedimento dell'ANAC. Nel 2018 non ci sono state segnalazioni in materia.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale, inoltre, svolge un'attività di supporto alle strutture consiliari per uniformare l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di trasparenza, raccordandosi a tal fine con i rispettivi responsabili, anche nella loro qualità di referenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della parte prima di questo piano.

Al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale spettano anche i compiti in materia di accesso civico derivanti dalla normativa statale e provinciale di riferimento, come meglio delineata nelle linee guida ANAC adottate con deliberazione n. 1309 del 2016. Il responsabile, in questo settore, svolge un'attività di coordinamento generale, curando in particolare il registro degli accessi, secondo le previsioni contenute nelle linee guida appena citate. Nel 2018 il registro documenta sette richieste di accesso; quattro di esse, pur non presentandone tutti i requisiti, sono state trattate come richieste di accesso civico generalizzato. Nel 2019, in particolare, il responsabile verificherà l'opportunità di dare indicazioni sulla gestione delle richieste di accesso in un'apposita circolare o anche, se del caso, in disposizioni formalizzate a un livello più elevato.